



PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA

Ufficio P. M. : dr. Sergio Colaiocco

MEMORIA DEL P.M.

14 OTTOBRE 2021

1. PREMESSA

Come noto la costituzione delle parti in dibattimento richiede, alla Corte d'Assise, tra l'altro, una preliminare nuova autonoma valutazione sulla posizione degli imputati, nel caso in esame sull'assenza degli imputati e, successivamente, una verifica della regolarità delle notifiche del decreto che ha disposto il giudizio. La presente memoria seguirà quindi il seguente schema:

1. PREMESSA.....	2
2 I PRESUPPOSTI PER LA DICHIARAZIONE DI ASSENZA	3
2.1 La certezza della conoscenza del procedimento	3
2.2 La sottrazione volontaria alla conoscenza del procedimento.....	4
2.3 Gli indici sintomatici della volontaria sottrazione al procedimento	7
2.4 I singoli indici sintomatici.....	8
2.4.1 Si è reiteratamente negato, da febbraio a settembre, che la National Security avesse mai aperto un fascicolo su Regeni.....	8
2.4.2 Un ufficiale della National Security ha subornato un testimone, inventando un fatto inesistente	9
2.4.3. Un ufficiale della National Security, tra quelli che avevano attenzionato Regeni, si è infiltrato nel team investigativo italo-egiziano,.....	9
2.4.4. I video della metropolitana de Il Cairo sono stati dapprima visionati e poi manipolati.....	9
2.4.5 Ufficiali della National Security hanno ucciso cinque soggetti pregiudicati per truffa al fine di attribuirgli l'omicidio Regeni	10
2.4.6. Un ufficiale della National Security era in possesso di documenti ed effetti personali di Regeni e li ha fatti ritrovare in una falsa perquisizione	11
2.4.7 Si è omessa, sino ad oggi, la consegna all'Italia del traffico delle celle	11
2.4.8. Gli atti consegnati all'Italia sono stati dati incompleti, in ritardo, e manipolati.....	12
2.4.9. In più occasioni si è accreditata l'idea che Regeni fosse un appartenente ai servizi di intelligence	12
2.4.10 Gli abiti di Regeni non sono mai stati consegnati.....	13
2.4.11 Non è stato condiviso alcun nuovo elemento probatorio (malgrado siano stati raccolti) dalla data di iscrizione dei quattro appartenenti della National Security sul registro degli indagati.....	13
2.4.12 Alla richiesta di fornire il domicilio degli imputati, rogatoria dell'aprile 2019, non vi è stata alcuna risposta	14
2.4.13 La "Relazione Conclusiva delle indagini elaborata dalla Procura Generale egiziana" ..	15
2.5 Conclusioni.....	15
3 LA REGOLARITA' DELLE NOTIFICHE.....	17
3.1 L'imputato assente è rappresentato dal difensore	17
3.2 Ricerche effettuate.....	19

2 I PRESUPPOSTI PER LA DICHIARAZIONE DI ASSENZA

Prevede l'art. 420 bis del codice di procedura penale che il giudice procede in assenza dell'imputato in tutti in casi esemplificati dalla norma ma anche qualora "*risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo*".

Tale formulazione appare come una clausola aperta che impedisce di considerare, come noto, i casi elencati nell'art. 420-bis, comma 2, c.p.p. come un vero *numerus clausus*, nella misura in cui, per come è formulata l'ultima parte della norma, il fatto sintomatico in esame si presta ad una interpretazione elastica.

La clausola di chiusura in esame deve essere, alla luce dei suggerimenti provenienti dalla più attenta dottrina, esaminata in due parti da analizzare separatamente.

2.1 La certezza della conoscenza del procedimento

La prima parte del fatto sintomatico in oggetto riguarda la certezza della conoscenza del procedimento.

Tale formulazione può essere giustamente considerata come una clausola di chiusura nella misura in cui è idonea a ricomprendere **tutte quelle ipotesi in cui è possibile affermare che l'imputato abbia avuto conoscenza del procedimento**.

Diverse sono le ipotesi che possono ricadere in tale clausola: ad esempio, la nomina del difensore d'ufficio, l'applicazione della misura pre-cautelare di cui all'art. 384-bis c.p.p., uno scritto difensivo atipico redatto di proprio pugno con sottoscrizione autentica ed inviato al giudice per l'udienza preliminare, un verbale di identificazione ex art. 349 c.p.p., un qualunque invito o avviso endoprocedimentale che sia ricevuto personalmente dall'imputato, l'esercizio di un facoltà difensiva, un'attività difensiva svolta ad altri fini, un interrogatorio o un evento estraneo alle dinamiche del procedimento¹.

Per quel che qui interessa specificatamente nell'ordinanza del Gup del 25 maggio 2021 si fa riferimento anche detta disposizione e si ripercorrere esattamente questo iter argomentativo sulla base di quattro elementi fattuali.

Gli imputati, testi qualificati essendo ufficiali di P.G., sono stati più volte ascoltati nel corso delle indagini preliminari. Seppur uditi come testimoni agli stessi sono state fatte molteplici contestazioni in ordine alla veridicità e correttezza delle dichiarazioni rese; comunque sia, già in quella sede ebbero notizia della pendenza di un procedimento penale italiano sulla morte di Regeni. (**allegato nr. 1**)

La notizia delle indagini, dell'esercizio dell'azione penale, delle contestazioni effettuate e della data dell'udienza preliminare è stata oggetto di una copertura mediatica internazionale oggettivamente straordinaria e capillare tale da attingere la nozione del fatto notorio (**allegato nr. 2**).

¹ Per una complessiva lettura dell'istituto dell'assenza di particolare interesse risulta *Il processo all'imputato assente di Andrea Conti - Università Degli Studi Di Milano, Scuola Di Dottorato In Scienze Giuridiche. Vedi anche sul punto TRINCI, VENTURA, Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale, Milano, 2015, 787--788*

La National Security, cui appartengono i quattro ufficiali imputati, ha partecipato alle indagini, ha fatto parte del team investigativo congiunto e ha piena conoscenza delle prove raccolte nella indagine italiana come emerge dalla “Relazione finale sulle indagini” trasmessa dalla Procura Generale de Il Cairo nel dicembre 2020.

Gli indagati sono stati reiteratamente invitati ad eleggere domicilio attraverso atti formali attraverso la via rogatoriale, attraverso la via diplomatica ma anche con inviti pubblici da parte delle autorità italiane. (**allegato nr. 3**)

Da siffatti elementi il Gup deduce con assoluta certezza che tutti e quattro gli imputati abbiano avuto piena conoscenza della pendenza e degli sviluppi terminativi del procedimento a loro carico, in tal modo ritenendo integrata anche la volontaria sottrazione al procedimento di cui alle ultime ipotesi dell'art. 420-*bis*, comma 2, c.p.p..

Orbene siffatti argomenti sarebbero già di per sé stessi più che sufficienti a motivare un nuovo provvedimento di assenza da parte della Corte d'Assise.

Ma vi è di più. Risulta infatti pienamente applicabile, per quel che si dirà, l'ultima ipotesi dell'art. 420-*bis*, comma 2, c.p.p. anche per ulteriori specifiche ragioni.

2.2 La sottrazione volontaria alla conoscenza del procedimento

L'ultimo indice sintomatico indicato dall'art. 420-*bis*, comma 2, c.p.p., è rappresentato dalla circostanza che risulti come l'imputato, o l'indagato, si sia volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento.

Si tratta di una clausola “anti-abusiva”² di ispirazione costituzionale (cfr. art. 111 Cost.) e di derivazione sovranazionale³, che vuole evitare che l'imputato possa profittare, in qualunque sede, di un suo comportamento in forza del quale non ha attuato alcuno sforzo collaborativo con l'Autorità Giudiziaria e si è consapevolmente posto in condizione di non conoscere il processo a suo carico⁴.

In altre parole si vuole evitare una forma di abuso del processo⁵.

Si parla in dottrina di abuso del processo (o, *rectius*, di abuso del diritto) con allusione all'uso di un mezzo lecito per scopi diversi da quelli che ispirarono l'attribuzione del diritto stesso.

Questa figura, originariamente di creazione dottrinale, ha trovato, nel 2011, consacrazione da parte della Sezioni Unite della Corte di Cassazione (dep. in data 29.09.2011, nr. 155, Rossi).

² Così MARCOLINI, *I presupposti del giudizio in assenza*, cit., 158.

³ Cfr. Risoluzione n. (75) del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa “*Sui criteri da seguire nel giudizio in assenza dell'imputato*”, adottata il 21 maggio 1975, in *Ind. pen.*, 1976, 538---539, la quale – alle regole n. 1e n. 6 – prevede come limite al diritto partecipativo accertamento della sottrazione alla giustizia. In questa direzione anche la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'Uomo.

⁴ Sul punto si veda POTETTI, *La conoscenza del procedimento e il rifiuto di conoscenza nel nuovo giudizio in assenza*, cit., 188, il quale precisa che tali ipotesi ricomprendono i casi in cui «il soggetto, pur avendo motivo di dubitare dell'esistenza di un procedimento a suo carico, sceglie di disinteressarsene, e cioè di non sciogliere quel dubbio»

⁵ Sul punto si veda CAPRIOLI, *Abuso del diritto di difesa e nullità inoffensive*, in *Cass. pen.*, 2012, 2444 ss., secondo cui l'abuso del processo consiste in un vizio, per sviamento, della funzione, ovvero in una frode alla funzione, e si realizza allorché un diritto o una facoltà processuale sono esercitati per scopi diversi da quelli per i quali l'ordinamento processuale astrattamente li riconosce all'imputato. Per un approfondimento sul tema dell'abuso del processo sia consentito rinviare a CATALANO, *L'abuso del processo*, Milano, 2004; LEO, *L'abuso del processo nella giurisprudenza di legittimità*, in *Dir. pen. proc.*, 008, 508 ss.; ILLUMINATI, *Il tema: abuso del processo, legalità processuale e pregiudizio effettivo*, in *Cass. pen.*, 2012, 3593 s

“Lo svolgimento e la definizione del processo di primo grado sono stati insomma ostacolati da **un numero esagerato di iniziative difensive, ciascuna in astratto di per sé espressione di una facoltà legittima, ma che, essendo in concreto del tutto prive di fondamento e di scopo conforme alle ragioni per cui dette facoltà sono riconosciute, hanno realizzato un abuso del processo, che rende le questioni di nullità prospettate in relazione all’art. 108 cod. proc. pen. manifestamente infondate.**

Si intende parlare, in relazione all’aspetto in esame, specificamente di abuso degli strumenti difensivi del processo penale per ottenere non garanzie processuali effettive o realmente più ampie, ovvero migliori possibilità di difesa, ma una reiterazione tendenzialmente infinita delle attività processuali. Ciò non di meno, per chiarire sin d’ora quali sono i termini oggettivi che consentono di qualificare abusiva una qualsivoglia strategia processuale, civile o penale, condotta apparentemente in nome del diritto fatto valere, non può non ricordarsi che è oramai acquisita una nozione minima comune dell’abuso del processo che riposa sull’altrettanto consolidata e risalente nozione generale dell’abuso del diritto, riconducibile al paradigma **dell’utilizzazione per finalità oggettivamente non già solo diverse ma collidenti (“pregiudizievoli”) rispetto all’interesse in funzione del quale il diritto è riconosciuto.**

Il carattere generale del principio dipende dal fatto che, come osserva autorevole Dottrina, **ogni ordinamento che aspiri a un minimo di ordine e completezza tende a darsi misure, per così dire di autotutela, al fine di evitare che i diritti da esso garantiti siano esercitati o realizzati, pure a mezzo di un intervento giurisdizionale, in maniera abusiva, ovvero eccessiva e distorta.**

Sicché l’esigenza di individuare limiti agli abusi s’estende all’ordine processuale e trascende le connotazioni peculiari dei vari sistemi, essendo ampiamente coltivata non solo negli ordinamenti processuali interni, ma anche in quelli sovranazionali. E viene univocamente risolta, a livello normativo o interpretativo, nel senso che **l’uso distorto del diritto di agire o reagire in giudizio, rivolto alla realizzazione di un vantaggio contrario allo scopo per cui il diritto stesso è riconosciuto, non ammette tutela.**

In relazione alla nozione di abuso riferita ai diritti di azione, è sufficiente richiamare, **per la materia processuale civile, Sez. U. civ., n. 23726 del 15/11/2007, Rv. 599316, che rimarca come nessun procedimento giudiziale possa essere ricondotto alla nozione di processo giusto ove frutto, appunto, di abuso del processo «per esercizio dell’azione in forme eccedenti, o devianti, rispetto alla tutela dell’interesse sostanziale, che segna il limite, oltreché la ragione dell’attribuzione, al suo titolare, della potestas agendi».**

In ambito sovranazionale l’articolo 35, § 3 (a) (già 35, § 3, e prima 27) della **Convenzione europea dei diritti dell’uomo** (secondo cui la Corte dichiara irricevibile ogni ricorso individuale presentato ai sensi dell’articolo 34 se ritiene che «il ricorso è incompatibile con le disposizioni della Convenzione o dei suoi Protocolli, manifestamente infondato o abusivo») consente, nella interpretazione consolidata della Corte di Strasburgo, di ritenere “abusivo” e dunque irricevibile il ricorso quando la condotta ovvero l’obiettivo del ricorrente sono manifestamente contrari alla finalità per la quale il diritto di ricorrere è riconosciuto. In altri termini, come dice l’esplicazione della norma divulgata dalla Corte di Strasburgo nella “Guida pratica sulla ricevibilità” (in www.echr.coe.int) al punto 134: «La nozione di “abuso” ai sensi dell’articolo 35 § 3 a)

deve essere compresa nel suo senso comune contemplato dalla teoria generale del diritto – ossia [come] il fatto, da parte del titolare di un diritto, di attuarlo al di fuori della sua finalità in modo pregiudizievole [La notion “d’abus”, au regard de l’article 35 § 3 a), doit être comprise dans son sens ordinaire retenu par la théorie générale du droit – à savoir le fait, par le titulaire d’un droit, de le mettre en oeuvre en dehors de sa finalité d’une manière préjudiciable]. Pertanto, è abusivo qualsiasi comportamento di un ricorrente anifestamente contrario alla vocazione del diritto di ricorso stabilito dalla Convenzione e che ostacoli il buon funzionamento della Corte e il buono svolgimento del procedimento dinanzi ad essa [Dès lors, est abusif tout comportement d’un requérant manifestement contraire à la vocation du droit de recours établi par la Convention et entravant le bon fonctionnement de la Cour ou le bon déroulement de la procédure devant elle] (Molubovs e altri c. Lettonia, §§ 62 e 65)». Non può non ricordarsi inoltre il provvedimento della Corte EDU del 18 ottobre 2011, Petrović c. Serbia, ric. n. 56551/11, per quanto successivo alla presente decisione, in relazione al «concetto di "abuso", ai sensi dell'articolo 35 § 3 della Convenzione [...] inteso [...] come esercizio dannoso di un diritto, per scopi diversi da quelli per i quali è previsto».

Amplissima è poi la **giurisprudenza della Corte di Giustizia UE** che richiama la nozione di abuso per affermare la regola interpretativa che colui il quale si appelli al tenore letterale di disposizioni dell’ordinamento comunitario per far valere avanti alla Corte un diritto che confligge con gli scopi di questo (è contrario all’obiettivo perseguito da dette disposizioni), non merita che gli si riconosca quel diritto (v. in particolare sentenza 20 settembre 2007, causa C-16/05, Tum e Dari, punto 64; sentenza 21 febbraio 2006, causa C-255/02, Halifax e a., e ivi citate, a punto 68).

Alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite civili, della Corte di Strasburgo e della Corte di Lussemburgo, l’abuso del processo consiste, dunque, **in un vizio, per sviamento, della funzione; ovvero, secondo una più efficace definizione riferita in genere all’esercizio di diritti potestativi, in una frode alla funzione.** E quando, mediante comportamenti... (leciti) si realizza uno sviamento o una frode alla funzione, l’imputato che ha abusato dei diritti o delle facoltà che l’ordinamento processuale astrattamente gli riconosce, non ha titolo per invocare la tutela di interessi che non sono stati lesi e che non erano in realtà effettivamente perseguiti.

Orbene, nell’ottica del legislatore il sistema normativo delineato dalla L. 28.4.2014, n. 67 è teso a garantire l’effettività della conoscenza del processo in capo all’imputato, in linea con i moniti provenienti dalla Corte europea dei diritti dell’uomo che ha sempre denunciato il sistema delle notificazioni contenuto all’interno del nostro ordinamento fondato su una presunzione legale di conoscenza in ragione della regolarità degli avvisi, piuttosto che sulla sua effettività.

L’obiettivo di garantire **l’effettività della conoscenza del processo in capo all’imputato non deve, però, per quanto sopra detto, essere un diritto strumentalizzato** da parte dell’imputato al fine di impedire la celebrazione del processo stesso.

L’ultima ipotesi del 420 bis, secondo comma, c.p.p. prevede, pertanto, una ipotesi espressa di abuso del diritto che costituisce, cioè, una disposizione finalizzata ad evitare un uso distorto del diritto di avere notizia del processo qualora ci si sottragga volontariamente alla conoscenza dello stesso al fine di evitare che il dibattimento venga celebrato; in altri termini la clausola finale del 420 bis secondo comma c.p.p. impedisce la realizzazione di un vantaggio contrario allo scopo per cui il diritto stesso è riconosciuto, impedendo quindi di sottrarsi, evitare o sfuggire alla giurisdizione.

L'abuso del diritto, sancito, esplicitamente, dalla disposizione in esame deve certamente essere provato, ex art. 187, secondo comma, c.p.p., con l'indicazione di elementi certi che dimostrino non tanto e non solo la certezza della conoscenza di tutti gli elementi specifici del procedimento e del processo (fatti contestati, esercizio dell'azione penale, data prima udienza ecc.) altrimenti si ricadrebbe nella penultima ipotesi del 420 bis c.p.p. e non nell'ultima, cioè nella volontà di sottrarsi alla giurisdizione.

Vuole evitare, cioè, la norma che l'imputato possa profittare, in qualunque sede, di un suo comportamento quale quello di porsi consapevolmente:

- a) in condizione di non conoscere il processo a suo carico
- b) di non farsi presente nel processo
- c) di non consentire regolari notifiche non fornendo la residenza o un domicilio eletto.

2.3 Gli indici sintomatici della volontaria sottrazione al procedimento

Gli imputati del presente procedimento sono quattro alti ufficiali della National Security egiziana.

Questa forza dell'ordine riveste nell'ordinamento di sicurezza egiziano la duplice funzione di forza di polizia, anche giudiziaria, e di servizi di sicurezza, di intelligence. Essa dipende funzionalmente dal Ministro degli Interni e risulta caratterizzata da una forte gerarchizzazione.

Le scelte degli imputati, come meglio si vedrà da qui a poco, di non eleggere domicilio e sottrarsi al dibattimento è solo il tassello finale dell'azione più complessiva finalizzata alla tutela dei quattro appartenenti alla National Security da parte di più ufficiali della stessa forza di polizia nel corso di tutto l'iter procedimentale che ha portato all'apertura della fase dibattimentale avanti alla Corte d'Assise.

Viene in esame a tal proposito, come detto, l'art. 187 c.p.p. che prevede, al secondo comma, come possano essere *"altresì oggetto di prova i fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali"*.

Pertanto anche nel procedimento incidentale sulla dichiarazione di assenza risulta possibile non solo acquisire documentazione solo a tal fine (come quella che qui si allega solo marginalmente ulteriore rispetto a quella già depositata al Gup), ma anche utilizzare i criteri forniti dalla Suprema Corte in tema per le ricostruzioni indiziarie dei fatti da ritenere provati per dichiarare l'assenza.

Gli elementi relativi all'assenza non devono pertanto essere esaminati singolarmente ma letti complessivamente in modo tale da poter valutare se gli stessi risultino gravi, precisi e concordanti nel deporre per una preordinata strategia finalizzata dapprima a rallentare o impedire le indagini italiane e poi a far sottrarre gli imputati alla celebrazione del processo.

In tal senso la Corte di Cassazione ha chiaramente enucleato, nel tempo, i principi che regolano la prova indiziaria *"in tema di valutazione della prova indiziaria, il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve valutare, anzitutto, i singoli elementi indiziarie per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti), saggiarne l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica) e poi procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria dissolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato"*

“al di là di ogni ragionevole dubbio” e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all’ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana” (cfr. Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013; Sez. 1, n. 20461, del 12/04/2016).

Facendo pertanto qui proprio il percorso suindicato dalla Corte Suprema si procederà:

- a) ad indicare solo fatti documentali,
- b) verificarne l’intrinseca valenza dimostrativa,
- c) infine procedere ad un esame globale degli elementi per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi possa in una visione unitaria consentire di affermare l’esistenza di una strategia complessiva *ab initio*

2.4 I singoli indici sintomatici

2.4.1 Si è reiteratamente negato, da febbraio a settembre, che la National Security avesse mai aperto un fascicolo su Regeni

Nei giorni immediatamente successivi al rinvenimento del corpo di Giulio REGENI le autorità egiziane assicuravano l’estraneità degli apparati di sicurezza egiziani nei fatti per cui è processo. Si negava con fermezza il coinvolgimento di qualsivoglia apparato statale nel sequestro e nella tortura; emblematica, nel senso, era una conferenza stampa convocata l’8.2.2021 dal Ministro della Sicurezza Nazionale egiziano, Magdi Abdel GHAFFAR, in cui l’esponente di governo affermava l’assoluta estraneità delle strutture di sicurezza e di polizia che facevano capo al suo ministero: *“Giulio Regeni non è mai stato fermato dalla Polizia né arrestato” (allegato nr. 4).*

Circostanza rappresentata anche nei colloqui ufficiali avuti dall’Ambasciata d’Italia in Egitto sin dal giorno della scomparsa del ricercatore, in specie dall’Ambasciatore Massari che aveva intrattenuto più colloqui tra il 25 gennaio ed il 3 febbraio, ove le autorità assicuravano ogni sforzo per rintracciare Giulio REGENI (**allegato nr. 5**).

Siffatta scelta di andare “a copertura” dei propri appartenenti coinvolti nei fatti è stata tenuta anche nell’incontro a Roma dell’aprile 2016 (cui è seguito il “richiamo per consultazioni” dell’Ambasciatore italiano in Egitto) quando, in presenza dei magistrati dei due uffici di Procura, ufficiali della National Security hanno omesso di riferire le attività svolte su Regeni.

Le indagini, invece, hanno permesso di affermare esattamente il contrario (**allegato nr. 36**).

Ed ancora il team investigativo italiano composto da investigatori di ROS e SCO inviato a Il Cairo per collaborare con gli inquirenti locali, in un’annotazione elaborata il 7.2.2016, attestava la presenza tra i componenti egiziani del Col. Hosam HELMY, uno degli attuali imputati; si è cioè inserito nella squadra investigativa mista incaricata di svolgere le indagini un soggetto che non solo non ha mai ha riferito, in oltre due mesi di lavoro comune, agli investigatori italiani del coinvolgimento della sua struttura nell’attenzione Giulio Regeni ma che era interessato personalmente alla direzione che le indagini prendevano.

L’esistenza di un *fascicolo* della National Ssecurity sul conto di Giulio REGENI viene poi portato a conoscenza degli inquirenti italiani solo nel corso dell’incontro dell’8.9.2016, in occasione del quale la delegazione di magistrati egiziani, a riscontro delle rogatorie di questa Procura, consegnava del materiale d’indagine, tra cui un *“Rapporto dei risultati delle indagini preliminari nel caso dell’uccisione di Giulio Regeni”*.

A pagina 3 di quel documento si legge che “...*organi di sicurezza* [avrebbero] *effettuato accertamenti veloci su questo fatto* (la denuncia del sindacalista SAID Abdallah, n.d.r.), *successivamente portate alla Procura Generale, accertamenti che hanno appurato l'effettiva azione della vittima volta a raccogliere informazioni, solo che non è emerso una sua condotta che possa avere un effetto sulla sicurezza nazionale*” (**allegato nr. 6**).

2.4.2 Un ufficiale della National Security ha subornato un testimone, inventando un fatto inesistente

Il 12 marzo, sulla televisione egiziana, veniva mandata in onda l'intervista filmata di un cittadino egiziano, MOHAMED FAWZI MUSTAFA AL FIQQI, il quale riferiva di avere assistito ad una discussione tra un giovane - che egli identificava nella figura di Giulio REGENI - e un'altra persona.

I fatti erano collocati nel pomeriggio del 24.1.2016, la vigilia della scomparsa del nostro connazionale; e teatro del litigio erano le immediate vicinanze del Consolato italiano al Cairo (**allegato nr. 4**).

Siffatte circostanze venivano riferite ufficialmente ai magistrati italiani nella riunione del 14.3.2016 dal Procuratore egiziano (**allegato nr. 30**).

Nell'immediatezza dei fatti la Procura italiana rappresentava l'impossibilità oggettiva del fatto in quanto il personal computer di Regeni risultava quel pomeriggio collegato al wi-fi di casa per tutto il tempo.

Solo molti mesi dopo la Procura cairota riferirà, producendo il relativo verbale redatto dai magistrati egiziani, che l'ing. AL FIQQI, aveva confessato di aver detto il falso su richiesta del Magg. Mustapha MAABAD della National Security.

Costui era anche tra i componenti della squadra investigativa italo-egiziana che, al Cairo, “conduceva” le indagini e che, invece di indagare, induceva soggetti a testimoniare il falso nel tentativo di “*tutelare l'immagine dell'Egitto e di incolpare gli “stranieri” della morte di Regeni*” (**allegati nr. 8**)

2.4.3. Un ufficiale della National Security, tra quelli che avevano attenzionato Regeni, si è infiltrato nel team investigativo italo-egiziano,

Si è già fatto cenno alla presenza, in seno alla squadra investigativa italo-egiziana costituita al Cairo, di uno degli odierni imputati; il riferimento è al suddetto Col. Hosam HELMY, coinvolto nell'ambito di questo processo perché a suo carico si ipotizza il coinvolgimento nel sequestro di Giulio REGENI e nel monitoraggio prima del suo rapimento, un'azione di osservazione spinta sino ad una perquisizione eseguita presso l'abitazione dello stesso REGENI mentre lo stesso era in Italia nel periodo natalizio (**allegato nr. 9**).

2.4.4. I video della metropolitana de Il Cairo sono stati dapprima visionati e poi manipolati

Interventi tesi ad alterare la scena investigativa, con l'evidente obiettivo finale dell'impunità dei soggetti per i quali oggi vi è processo, hanno riguardato anche le riprese delle telecamere di videosorveglianza della metropolitana de Il Cairo cioè il contenuto delle memorie di massa su cui venivano riversate le immagini provenienti dal sistema di videosorveglianza della metropolitana del Cairo.

L'esigenza di visionare i filmati del circuito chiuso della metropolitana, essendo questa il luogo della scomparsa di REGENI, era una delle primissime esigenze investigative che i nostri investigatori al Cairo misero sul tavolo degli accertamenti da eseguire con urgenza.

In effetti ciò risulta da un'annotazione del team investigativo italiano dell'8.2.2016 dove si legge che, a riscontro delle richieste della nostra polizia giudiziaria, ufficiali della National Security escludevano la presenza di Giulio REGENI nelle immagini. Insomma i video erano stati visionati ma con esito negativo (**allegato nr. 10**), per lo meno questo era il dato rappresentato ai nostri rappresentanti al Cairo.


Dopo esser stati visionati dalla National Security i file contenuti negli *hard disk* della metropolitana del Cairo venivano posti in sequestro, a fronte di una richiesta italiana dell'8 febbraio, solo a marzo del 2016, quando già vi era stata la sovrascrittura dei file del 25 gennaio.

Solo nel 2018, quindi ben due anni dopo, essi sono stati oggetto di un tentativo di estrazione dalle immagini sovrascritte delle immagini originali del 25 gennaio che però aveva esito negativo quanto a frame di REGENI.

Il lavoro dei nostri tecnici del comparto "Investigazioni Scientifiche" di Carabinieri e Polizia di Stato sul materiale consegnatoci dall'Egitto mettevano però in evidenza delle forti "stranezze".

Tra le ore 19:49 e le 20:08 del 25.1.2016, infatti, si accertava un'assenza di immagini nei file estratti, un "buco" corrispondente proprio all'intervallo di tempo a cavallo dell'ultimo evento di traffico dati del telefono di REGENI che poi sarà spento, quello delle ore 19:51 registrato all'interno della metropolitana.

L'istogramma che segue da contezza visiva alle circostanze qui in argomento (**allegato nr. 11**).



2.4.5 Ufficiali della National Security hanno ucciso cinque soggetti pregiudicati per truffa al fine di attribuirgli l'omicidio Regeni

Alle prime luci del 24.3.2016 ufficiali della National Security del Cairo ingaggiavano un conflitto a fuoco con gli occupanti di un minibus che viaggiava alla periferia del Cairo; ne seguiva la morte di tutti e cinque i passeggeri.

Il risultato dell'operazione, secondo alcuni ufficiali della National Security egiziana, era la chiave del caso dell'omicidio di Giulio REGENI, il quale era stato sequestrato, torturato e ucciso dal gruppo di persone uccise il 24.3.2016, una banda di malviventi dediti alle truffe.

La polizia giudiziaria italiana ha dimostrato l'assenza di ogni responsabilità dei cinque per i fatti accaduti a Regeni; il massacro dell'alba del 24 marzo era stata un'esecuzione di quelle cinque persone – ed infatti poi gli ufficiali della National security coinvolti saranno poi indagati dalla Procura egiziana per omicidio premeditato- e il conflitto a fuoco era più concretamente un'azione di fuoco unilaterale proveniente dalla polizia verso i cinque uccisi.

Quanto alle vittime, è possibile affermare come gli stessi non costituissero neanche una banda e il giorno della scomparsa di Giulio, il 25.1.2016, erano localizzati in aree incompatibili con la metropolitana del Cairo.

Un dato è utile riportarlo qui perché estremamente significativo di quanto si va argomentando, quello per il cui la persona ritenuta (da parte egiziana) il capo della struttura criminale che avrebbe operato il sequestro era, il 25 gennaio, a cento chilometri dal Cairo, come accertato dall'analisi del tabulato dell'utenza a lui attribuita dagli stessi inquirenti egiziani (**allegato nr. 12 e 13**).

2.4.6. Un ufficiale della National Security era in possesso di documenti ed effetti personali di Regeni e li ha fatti ritrovare in una falsa perquisizione

Sempre il 24.3.2016, nel corso di una perquisizione seguita allo scontro a fuoco di cui sopra, il Col. HENDY, ufficiale della National Security cairota, diceva di avere rinvenuto, tra l'altro, il passaporto di Giulio REGENI nascosto all'interno dell'abitazione di una delle persone uccise. Anche questa circostanza si sarebbe rivelata un falso.

Una persona presente ai fatti ha raccontato che quella del rinvenimento del passaporto era una messa in scena che vedeva protagonista proprio HENDY che, ancor prima di entrare in casa per procedere con la perquisizione, aveva tra le mani il passaporto di Giulio REGENI. Il documento pertanto era nella sua disponibilità ben prima che il Col. HENDY iniziasse la perquisizione (**allegato nr. 14, 15 e 16**).

Come il passaporto di REGENI sia arrivato nella mani del Col. HENDY, ufficiale della National Security, prima dell'inizio della perquisizione è circostanza che, malgrado le insistenze italiane, mai è stata chiarita dall'Egitto.

2.4.7 Si è omessa, sino ad oggi, la consegna all'Italia del traffico delle celle

Con rogatoria del 14.4.2016 (**allegato nr. 17**) è stato chiesto, tra l'altro, il traffico telefonico associato ai ponti ripetitori che servivano:

- l'abitazione di Giulio REGENI,
- la fermata "El Behous" della metropolitana del Cairo (quella più vicina alla sua casa),
- il luogo del rinvenimento del cadavere,
- l'area teatro della sparatoria di cui sopra
- il luogo della perquisizione di cui si è detto più sopra.

La ragione alla base di questa richiesta era di rintracciare utenze comuni (quindi persone fisiche) presenti in più di uno dei luoghi indicati; ciò nella prospettiva di collocare gli stessi a ridosso del luogo della scomparsa in un tempo compatibile con la stessa, nei pressi dell'abitazione di Giulio nell'ipotesi che egli fosse oggetto di pedinamento etc. Un risultato di questo tipo, com'è evidente, sarebbe stato di straordinaria importanza ai fini dell'accertamento dei fatti.

Questa richiesta era stata rivolta, agli inquirenti cairoti giunti a Roma quello stesso mese di aprile 2016, nel corso di un incontro con questa Procura della Repubblica. Il riscontro, alla domanda di ottenere il traffico di cella era stato un netto rifiuto in quanto si asseriva che la Costituzione egiziana per ragioni di privacy ne vietava l'acquisizione; pertanto risultava impossibile acquisire, anche per la A.G. cairota, i dati richiesti dall'Italia.

L'8.9.2016, invece, nel corso di un nuovo incontro a Roma tra magistrati, la delegazione egiziana consegnava un "*Rapporto dei risultati delle indagini preliminari nel caso dell'uccisione di Giulio Regeni*" in cui si dava conto che, contrariamente a quanto era stato detto, il traffico di cella suddetto era stato acquisito ed analizzato da un organo del governo egiziano, l'*Agenzia Nazionale per l'Organizzazione delle Comunicazioni*.

L'esito era l'assenza, a loro dire, di risultati utili alle indagini.

Ogni ulteriore reiterata richiesta per la consegna all'Italia del traffico di cella suddetto ha avuto esito negativo. (**allegato nr. 18**).

2.4.8. Gli atti consegnati all'Italia sono stati dati incompleti, in ritardo, e manipolati

In diverse occasioni le risposte egiziane alle richieste rogatorie formulate da questa Procura sono state parziali, spesso non accolte, a volte non pertinenti ai quesiti.

Oltre quanto appena detto circa il traffico di cella deve dirsi che gli stessi tabulati di traffico telefonico consegnati non poche volte presentavano una non corrispondenza rispetto al periodo di tempo richiesto e, cosa inequivocabile, è stata riscontrata la presenza di campi vuoti all'interno degli stessi.

In particolare, è stato possibile verificare la non corrispondenza di uno o più eventi telefonici rispetto a due tabulati telefonici complementari (l'evento era presente nel tabulato di uno dei due interlocutori mentre era assente in quello dell'altro) (**allegato nr. 19**, pag. 5).

Non meno significativo è anche il ritardo col quale sono arrivate in Italia le verbalizzazioni delle dichiarazioni del sindacalista SAID MOHAMED, acquisite tra aprile e maggio del 2016 ma consegnate solo a dicembre 2016 in una ad altra documentazione e non a settembre o a novembre nel corso degli incontri avuti in tali mesi.

2.4.9. In più occasioni si è accreditata l'idea che Regeni fosse un appartenente ai servizi di intelligence

Se il profilo di Giulio REGENI, quale soggetto in qualche modo riconducibile al mondo dell'intelligence, è qualcosa che è stato delineato più volte nei media egiziani, questo ha avuto anche spazio in sedi ufficiali.

Nell' incontro tenutosi al Cairo il 16.5.2017 il Vice Proc. Gen. SOLIMAN, a fronte delle prove fornite dall'Italia, riferiva dei suoi sospetti sulla linearità e trasparenza di comportamento di Giulio REGENI (**allegato nr. 20**.)

Dello stesso tenore è la "Relazione Conclusiva delle indagini della Procura del Cairo", documento che le Autorità egiziane hanno trasmesso a questo ufficio e reso pubblico attraverso una sua pubblicazione sui *social media* (oltre che fatto trasfondere in un docu-film fatto realizzare perché si mettessero in immagini le suggestioni ad un REGENI-spia).

Significativi di ciò sono proprio alcuni passi della “Relazione Conclusiva delle indagini della Procura del Cairo” lì dove si evidenzia lo “strano” percorso che REGENI, la sera del 25.1.2016, aveva deciso di seguire per raggiungere l’abitazione del prof. HASSANAYN unitamente a Gennaro GERVASIO, o, ancora, lo stato d’ansia che gli inquirenti egiziani rinvennero nel comportamento del nostro connazionale, indicativo (secondo gli egiziani) di una trama illecita ordita da Giulio (**allegato nr. 21**).

Non meno interessante ai fini in trattazione è la dialettica sviluppatosi tra i due uffici di Procura riguardo ad una nota che, secondo gli egiziani, sarebbe stata trasmessa da INTERPOL – Roma al suo corrispettivo del Cairo, precedente la data del rinvenimento del cadavere di Giulio, in cui si farebbe riferimento ad una serie di viaggi d’affari di REGENI in Turchia, Israele ed altre destinazioni straniere. Si associavano questi “strani” viaggi a vari retroscena.

Ebbene, non esiste la lettera di INTERPOL – Roma di cui parlano gli egiziani; la si è cercata presso gli uffici della polizia giudiziaria e gli archivi della componente INTERPOL del Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia italiano, ma senza risultati.

A nulla sono valse le ripetute richieste di ottenerne una copia da parte egiziana onde procedere con gli approfondimenti del caso (**allegato nr. 22**).

2.4.10 Gli abiti di Regeni non sono mai stati consegnati

Il tema della restituzione degli abiti che erano stati trovati sul corpo di Giulio REGENI (**allegato nr. 23**) rappresenta una tra le più emblematiche richieste rimaste inascoltate nonostante le rassicurazioni ottenute in varie circostanze.

Sarebbe stato possibile svolgere, su quei tessuti, analisi biologiche, merceologiche e di altri tipo utili alle indagini; accertamenti che pure è stato domandato agli egiziani di compiere (**allegato nr. 24**).

Ciò non è stato possibile perché l’Egitto, anche su questo punto, ha rifiutato sia la consegna, sia di fare in proprio gli accertamenti necessari.

2.4.11 Non è stato condiviso alcun nuovo elemento probatorio (malgrado siano stati raccolti) dalla data di iscrizione dei quattro appartenenti della National Security sul registro degli indagati

Gli elementi sinora richiamati denotano oggettive omissioni, ritardi e depistaggi nel corso del periodo di collaborazione.

Dal dicembre 2017 invece la collaborazione risulta del tutto improduttiva (dal lato egiziano).

La data è quella dell’iscrizione sul registro degli indagati degli appartenenti alla *National Security* e alla Polizia cairota.

Emblematico di ciò è quanto si è appreso dalla lettura della “Relazione Conclusiva delle indagini elaborata dalla Procura Generale egiziana” che dà conto di nuove acquisizioni probatorie, i cui documenti mai sono stati trasmessi vertenti sulla pista della banda dei truffatori, una tesi già smentita dalle indagini italiane (**allegato nr. 25**).

2.4.12 Alla richiesta di fornire il domicilio degli imputati, rogatoria dell'aprile 2019, non vi è stata alcuna risposta

Il tema della richiesta di ottenere le generalità complete⁶ (**allegato nr. 26**) e l'elezione di domicilio degli odierni imputati (**allegato nr. 27**) è qualcosa che oltre ad essere oggetto di formale rogatoria è stato oggetto di richieste in ogni occasione di incontro con gli inquirenti cairoti e, da ultimo, nel corso dell'ultimo meeting tra Autorità Giudiziarie tenutosi a Roma e al quale partecipava il Magistrato inquirente titolare delle indagini egiziane e il Capo dell'Ufficio della Cooperazione Internazionale della stessa Procura Generale cairota. In quella circostanza, l'intervento di quest'Ufficio, tradotto simultaneamente in arabo da un esperto di lingua appartenente alla polizia giudiziaria, fu accompagnata da una presentazione in PowerPoint (**allegato 28**).

Accanto a siffatte "ordinarie" richieste di rispondere alla rogatoria che avrebbe permesso di effettuare le notifiche agli indagati a mani proprie, vi è stata un'attività del Governo Italiano ed in esso del Ministero degli affari Esteri (**allegato nr. 31**).

Come meglio si dirà appresso esse testimoniano che la richiesta di un domicilio degli imputati è stata rappresentata al più alto livello istituzionale e diplomatico non sia stata occasionale ma

⁶ L'identificazione dei soggetti indagati è avvenuta ad opera di fonte qualificata quale i verbali di interrogatorio redatti dai magistrati egiziani e giunti a questa A.G. attraverso il canale della cooperazione giudiziaria attivata con la Procura Generale della Repubblica Araba d'Egitto. Gli elementi identificativi degli imputati, a parte un solo caso nel quale si dispone della data di nascita completa, si risolvono nell'anno di nascita degli interessati (dedotto dalle loro dichiarazioni contenuta nei verbali allegati a questa nota) e nel riferimento al documento di identificazione militare che gli indagati hanno dichiarato di avere in dotazione. La giurisprudenza dà conto e osserva la scelta compiuta in sede legislativa per cui «resta irrilevante ai fini della prosecuzione delle indagini e del processo» l'esatta identificazione anagrafica dell'indagato o imputato, ossia la perfetta individuazione del nome, cognome, data e luogo di nascita di quest'ultimo: vale esclusivamente, infatti, che sia certa l'identità fisica della persona nei cui confronti è iniziato il procedimento o si è esercitata l'azione penale (C., Sez. II, 17.11.2005, P.G. in proc. Arben, in Mass. Uff., 235304; C., Sez. VI, 23.11.2004, Tahiri, in FI, 2005, II, 448; C., Sez. II, 25.2.2003, Bilal, in Mass. Uff., 224110; C., Sez. V, 5.2.1999, Nghiae, in Mass. Uff., 212623; C., Sez. II, 6.11.1998, Kamara, in ANPP, 1999, 400; C., Sez. I, 17.11.1997, Mansure, in GP, 1998, II, 660; C., Sez. I, 10.10.1997, Sam Law, in GP, 1998, II, 503; C., Sez. III, 30.9.1997, El Hatimi, in CP, 1999, 916; C., Sez. I, 5.4.1996, Onmasalem, in CP, 1998, 1155; C., Sez. I, 20.4.1995, Imeri, in CP, 1997, 121; C., Sez. I, 21.4.1995, Nwakana, in CP, 1996, 1462; C., Sez. I, 16.1.1995, Liti, in CP, 1996, 853; C., Sez. II, 30.9.1991, Jovanovic, in Mass. Uff., 189008). Evidente la ragione pratica della regola: il dispendio di energie ad opera dell'amministrazione della giustizia è inutile solo quando ad esser giudicato sia persona diversa da quella tratta in giudizio. Pertanto, risulta utilmente spiegata la procedura, qualora sia possibile esser certi che in caso di condanna sia possibile la esecuzione nei confronti di persona individuata con certezza. Quanto detto trova conforto nella disposizione dell'art. 668 secondo cui, in executivis, l'eventuale condanna di una persona determinata da un errore di nome dà luogo esclusivamente alla correzione della sentenza ad opera del giudice dell'esecuzione se «la persona contro cui si doveva procedere è stata citata come imputato anche sotto altro nome per il giudizio»; (C., Sez. I, 22.1.2009, R., in Mass. Uff., 243436; C., Sez. I, 10.7.2000, Monzer, in CP, 2001, 2733). La norma, dunque, non lascia dubbi: ove sia certa l'identità fisica dell'imputato in quanto identificato da operatore qualificato attraverso documento identificativo, il processo può proseguire nonostante l'impossibilità di attribuire all'imputato le sue esatte generalità (art. 66, 2°(gradi) co.).

reiterata e rinnovata nel tempo di talchè si può affermare che le ricerche degli stessi sono state effettuate in modo ininterrotto sino ad oggi.

2.4.13 La “Relazione Conclusiva delle indagini elaborata dalla Procura Generale egiziana”

Il 10.1.2021, poco dopo l'esercizio dell'azione penale da parte di quest'Ufficio, la Procura Generale della Repubblica Araba d'Egitto faceva pervenire la più volte citata “Relazione Conclusiva delle indagini elaborata dalla Procura Generale egiziana”.

Cioè una corposa relazione conclusiva sulle indagini svolte da quell'organo sul caso del rapimento e omicidio di Giulio REGENI.

Il documento, che portava la data del 26.12.2020, più che consistere nel compendio delle attività investigative condotte in Egitto rappresentava quella che può definirsi una “memoria difensiva” elaborata nell'interesse dei soggetti imputati secondo la tecnica della scomposizione del quadro indiziario e della contestazione di ciascun elemento.

Il documento è punteggiato da espressioni di aspra critica rivolte alla Procura della Repubblica di Roma, accusata di aver mortificato *ab origine* il livello qualitativo delle indagini e di avere violato principi “*giuridici penali internazionali, primo tra i quali la presunzione d'innocenza che impone la presenza di prove inconfutabili nei confronti degli indagati per avviare una procedura giudiziaria.*” (allegato nr. 29).

2.5 Conclusioni

In questa sede non resta che valutare se, alla luce degli indici suindicati, “*la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria dissolversi, consentendo di affermare la volontaria sottrazione al processo ” con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana*” (cfr. Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013; Sez. 1, n. 20461, del 12/04/2016).

Appare quindi ormai chiaro che la questione in esame non è quella, statisticamente più ricorrente in un processo, cioè quella di considerare la sussistenza o meno di uno dei casi dell'elencazione contenuta nell'art. 420-*bis*, comma 2, c.p.p. ed eventualmente poi rinnovare le ricerche o effettuare le notifiche al difensore.

Nel caso in esame il nucleo centrale della decisione della Corte d'Assise, sulla dichiarazione di assenza, investe la possibilità per la giurisdizione italiana, dopo aver già passato il vaglio del Gup, di esercitare il diritto dovere di celebrare la fase dibattimentale di un processo relativo ad un fatto gravissimo commesso all'estero in danno di un cittadino italiano.

La possibilità, in altri termini, che le molteplici manovre, di cui sopra, dapprima finalizzate a fermare o almeno rallentare le indagini italiane e, poi, a sottrarsi, e ad evitare il processo possano impedire di accertare, nel contraddittorio delle parti, le responsabilità degli imputati in ordine al sequestro, alle torture e all'omicidio di Giulio Regeni.

Deve pertanto ritenersi che le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, come quelle di una ignoranza della pendenza del procedimento o del fatto che i tredici indici sintomatici di cui sopra non siano frutto di una precisa e reiterata volontà di sottrarre al processo gli imputati, sono prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana.

Gli stessi, infatti, ben avrebbero potuto, in quanto imputati qualificati, dall'essere ufficiali di Polizia Giudiziaria e quindi esperti dei meccanismi processuali, attivarsi per rendersi presenti al processo anche in assenza di un formale notifica di invito ad eleggere domicilio.

Essi avrebbero potuto avendo, per quanto sopra detto, notizia delle indagini e del processo in Italia determinarsi autonomamente e:

- nominare un difensore (esercitante avanti la giurisdizione italiana) con contestuale elezione di domicilio attraverso uno dei numerosi studi internazionali esistenti a Il Cairo,
- depositare presso il Consolato italiano in Egitto una elezione di domicilio ed una nomina di difensore,
- inviare una raccomandata o un telegramma, con firma autenticata, per nominare un difensore e/o eleggere di domicilio
- chiedere un visto presso l'Ambasciata italiana per venire in Italia e partecipare al processo,
- chiedere al Console italiano in Egitto di raccogliere la propria elezione di domicilio ai sensi dell'art. 37 della legge Consolare

Alla luce di quanto fin qui detto si ritiene possibile affermare, oltre la piena consapevolezza della pendenza del procedimento come già affermato dal Gup, anche la sussistenza di una volontaria sottrazione al processo da parte dei quattro alti ufficiali della National Security.

3 LA REGOLARITA' DELLE NOTIFICHE

Nel corso delle indagini preliminari, dopo le infruttuose ricerche ex art. 159 e 169 c.p.p. è stato emesso, dal P.M., decreto di irreperibilità.

Conseguentemente, le notifiche degli atti prodromici all'esercizio dell'azione penale e poi anche quelle relative alla fissazione dell'udienza preliminare sono avvenute in copia al difensore.

Nel corso poi dell'udienza preliminare dapprima è stata dichiarata l'assenza degli imputati ex art. 420 bis, secondo comma, c.p.p.; e, successivamente, al termine dell'udienza è stato emesso decreto di citazione a giudizio.

Il decreto è stato poi notificato al difensore.

Orbene, siffatte scelte appaiono assolutamente corrette.

Nel 2014, con l'abrogazione della contumacia e l'introduzione dell'istituto dell'assenza, si è data una autonoma e diversa disciplina ad alcune delle ipotesi ricomprese fino a quel momento, ex art. 160 c.p.p., nell'irreperibilità.

Siffatto istituto, infatti, è oggi stato ripermetrato in modo più ristretto alla sola fase procedimentale, in specie a quelle delle indagini preliminari e degli atti introduttivi all'udienza preliminare.

Ai sensi degli artt. 420 e 420 bis c.p.p., infatti, al momento della costituzione delle parti è necessario, già per il giudice dell'udienza preliminare, un esame più penetrante della situazione, rispetto alle valutazioni richieste al P.M., al fine di garantire il pieno contraddittorio tra le parti.

Da questo più penetrante esame sono possibili, a fronte di un regolare decreto di irreperibilità (che riassumeva in sé tutte e due le ipotesi sia quella in cui l'indagato non sia stato trovato, sia quella in cui non sia stato rintracciato perché lo stesso si sia voluto sottrarre al procedimento), due diversi esiti.

Il primo: se l'irreperibilità procedimentale risulta dovuta alla volontà di sottrarsi al procedimento o vi è comunque certezza della conoscenza del procedimento

La seconda: quando, non ricorrendo i casi del 420 bis o ter c.p.p. e quindi qualora non si abbia certezza delle ragioni per cui l'imputato non sia presente in aula, sorge la necessità di effettuare nuovi approfondimenti.

3.1 L'imputato assente è rappresentato dal difensore

Nel nostro caso, il primo cioè quello della volontaria sottrazione, le conseguenze della dichiarazione di assenza sono disciplinate dal terzo comma dell'art. 420 bis c.p.p..

Si dovrà, pertanto, ritenere che l'assente sia rappresentato dal difensore, anche ai fini delle notifiche.

L'art. 420-bis, comma 3, c.p.p. prevede – quindi che, nel caso in cui l'imputato sia dichiarato assente, debba essere rappresentato dal difensore (e non vi è alcun richiamo alla disciplina dell'irreperibilità o alla necessità di nuove ricerche).

Questa disposizione appare in particolare applicabile al caso in cui gli imputati si sottraggano volontariamente al processo.

Infatti una volta affermata la volontà di sottrarsi e, quindi, la volontà di “bloccare” il processo solo una rappresentanza attribuita per legge può consentire la instaurazione del contraddittorio.

Se così non fosse la dichiarazione di assenza non produrrebbe alcun effetto concreto in quanto non costituirebbe più il presupposto per superare una assenza strategica dell'imputato.

In tal senso anche la dottrina afferma che tale previsione costituisce una mera garanzia formale e che il termine “rappresentanza” è usato in maniera atecnica⁷; la previsione dell'art. 420-bis, comma 3, c.p.p. appare funzionale, non tanto ad implementare le garanzie partecipative e difensive dell'imputato, quanto a permettere l'effettiva prosecuzione del processo⁸.

Né vale invocare, nel caso in esame, le disposizioni dell'art. 429 comma 4 c.p.p. che prevede come il decreto di rinvio a giudizio “è notificato all'imputato contumace nonché all'imputato e alla persona offesa comunque non presenti alla lettura del provvedimento.”

Detta disposizione infatti appare superata dalle nuove disposizioni in tema di assenza del 2014 che hanno abrogato l'istituto della contumacia anche se le due norme del 420 bis terzo comma e del 429 comma 4 c.p.p. sembrerebbero *prima facie* costituire una antinomia del sistema.

In realtà i criteri ermeneutici dell'art. 15 delle preleggi aiutano, a ben vedere, come la norma successiva, quella del 2014, ha abrogato le norme preesistenti con essa in contrasto; in secondo luogo ove il legislatore del 2014 ha voluto mantenere in vita le disposizioni in tema di contumacia anche per l'assenza lo ha disposto esplicitamente e, pertanto, deve ritenersi, sulla base del principio che *ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*, come nel caso dell'art. 429 c.p.p. il riferimento alla contumacia deve ritenersi abrogato.

Comunque, se ciò non bastasse, vi è da dire che la norma del 420 bis c.p.p. risulta essere oltre che successiva anche speciale andando a disciplinare in modo più dettagliato e specifico una peculiare ipotesi, l'assenza per volontaria sottrazione, tra le più ampie e numerose che erano disciplinate con l'istituto della contumacia che, come noto, è diverso da quello nuovo dell'assenza.

⁷ Di questo avviso è anche SABATINI, *Trattato dei procedimenti speciali e complementari nel processo penale*, Torino, 1956, 263---265, secondo il quale il difensore riveste un «*officium, munus publicum* conferito per il superiore interesse dello Stato alla regolarità formale del processo»; pertanto, il difensore deve essere considerato come «un organo di giustizia che agisce nei limiti dei poteri conferitigli dalla legge e svolge la sua complessa funzione in relazione all'interesse di libertà perché l'ordine giuridico-penale sia attuato col rispetto dei diritti e degli interessi dell'imputato». Sarebbe più corretto, quindi, parlare di una «legittimazione qualificata del difensore» e ciò «per ribadire che dall'assenza dell'imputato l'esercizio dell'attività difensiva non riceve alcuna limitazione» (così PANSINI G., *La contumacia nel diritto processuale penale*, cit., 120). Dello stesso avviso sono anche MANGIARACINA, *Garanzie partecipative giudizio in absentia*, cit., 152; MOSCARINI, *La contumacia dell'imputato*, cit., 360; PANSINI G., *La contumacia nel diritto processuale penale*, cit., 117---120 e RICCIO, voce *Rappresentanza processuale diritto processuale penale*, in *Enc. giur.*, ol. XXX, Roma, 1993, ss. . *Contra* EONE, *Trattato di diritto processuale penale*, vol. I, Napoli, 61, 450, il quale ritiene che si tratti di una forma tipica di rappresentanza legale e MANZINI, *Trattato di diritto processuale penale aliano*, Torino, 1949, 477.

⁸ Di questo avviso sono ONOFRI, sub *art. 420---bis c.p.p.*, cit., 1869 e KOSTORIS, *La rappresentanza dell'imputato*, cit., 64.

In tal senso vi è un *obiter dictum* in una sentenza delle Sezioni Unite penali (nr. 698 del 2020) che si pronuncia sul contrasto giurisprudenziale relativo alla necessità di notificare all'imputato assente l'estratto della sentenza per effetto del nuovo meccanismo del processo *in absentia*.

Le Sezioni Unite, tra gli altri argomenti, affermano che: "l'abrogazione (del diritto alla notifica) è stata controbilanciata dalla nuova normativa con una stringente sequenza processuale che prevede una serie di accertamenti in fatto molto rigorosi e che rendono di fatto del tutto superflua la notifica dell'estratto all'imputato... non è quindi ravvisabile l'asserita violazione della garanzia processuale."

Per tutte queste ragioni sembra quindi corretto ritenere che dopo la dichiarazione di assenza le notifiche siano correttamente fatte al difensore ex art. 420 bis terzo comma c.p.p.

A diversamente ritenere la disposizione del 420 bis terzo comma c.p.p. sarebbe superflua avendo sempre, ex art. 99 c.p.p., il difensore la rappresentanza del proprio assistito (ad eccezione dell'esercizio dei diritti personalissimi).

Nel caso in esame la legittimazione qualificata del difensore deriva dal comma tre del 420 bis c.p.p. perché siamo in presenza di una assenza per volontaria sottrazione e, pertanto, risulta provata, e certa, l'intenzione dell'imputato di sfuggire al processo, di eluderlo, di evitarlo.

Quale senso logico avrebbe effettuare nuovi approfondimenti relativamente a un imputato per il quale vi è la prova che vuole sfuggire alle notifiche al fine di evitare il processo?

3.2 Ricerche effettuate

Comunque sia deve osservarsi:

- a) che appare nel perimetro codicistico ritenere che le ricerche non hanno carattere formale-sacramentale ma, specie quelle ex art. 169 c.p.p., risentono delle relazioni tra gli Stati, delle convenzioni e dei rapporti con gli stessi.

L'art. 169 c.p.p. richiede "ricerche". Senza specificazione di quali attività devono essere compiute verso lo Stato estero per ottenere un domicilio dell'imputato.

Alla luce di siffatta lettura può serenamente affermarsi che le reiterate richieste delle autorità italiane di far eleggere domicilio agli imputati costituiscano forma utile ed efficace, per quanto peculiare, di ricerca degli stessi.

A fronte di una chiusura sistemica da parte delle massime autorità egiziane nessun significato logico- giuridico o fattuale assume l'avvio di nuove richieste di ricerche in Italia, pur fatte, o in Egitto, considerato che appunto le stesse, alla luce della documentazione oggi prodotta, non si sono mai interrotte.

- b) che le ricerche in Italia e in Egitto sono state rinnovate nell'aprile e ottobre 2021, un mese prima della notifica ai difensori e anche pochi giorni or sono. Sul piano sostanziale pertanto si è accertato, attraverso lo SDI, che gli imputati non sono mai dal 2017 entrati in Italia. **(allegato nr. 32)**
- c) che, infine, le ricerca del domicilio degli imputati, pubblici ufficiali tutt'ora in servizio presso la National Security in Egitto, sono state effettuate con richiesta di un domicilio per rogatoria dell'aprile 2019 **(allegato nr. 33 e 34)**

- d) La richiesta di fornire un domicilio per le notifiche agli imputati è stata presentata in più occasioni dal Presidente del Consiglio italiano, dai Ministri degli Esteri, dall'Ambasciatore a Il Cairo, ecc. agli omologhi egiziani (**allegato nr. 35**).

Richieste che non hanno trovato però alcuna risposta positiva.

Concludendo sul punto. Nel peculiare caso in esame, anche nell'ottica della necessità, di principio, di nuove ricerche, esse si può ritenere siano proseguite sino ad oggi e sarebbe un vuoto formalismo la reiterazione di una rogatoria all'Egitto.

Per tutte le ragioni esposte nella presente memoria, pertanto, si ritiene che bene ha fatto il Gup dapprima a dichiarare l'assenza degli imputati e poi a notificare al difensore il decreto di rinvio a giudizio e si chiede per le ragioni esposte che anche la Corte d'Assise, in sede di costituzione delle parti, emetta la dichiarazione di assenza degli imputati per la fase dibattimentale e affermi la regolarità delle notifiche sinora effettuate.

Roma 13/12/2021

IL PUBBLICO MINISTERO

Sergio Colaiocco